Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Tribunale di Napoli -

Evoluzione ed utilizzo delle tecnologie informatiche nello studio del dottore commercialista

Dichiarazione Iva periodiche Iva

Comunicazioni liquidazioni

Spesometro

Analisi normativa ed aspetti procedurali

A cura della Commissione IGP di Napoli

A cura di:

Dott. Luca Pipolo

Vice Presidente Commissione I.G.P. ODCEC Napoli

Dott. Montuori Giuseppe

Segretario Commissione I.G.P. ODCEC Napoli

La **Comunicazione liquidazioni periodiche IVA** è uno dei due nuovi adempimenti previsti per i contribuenti che liquidano l'imposta sul valore aggiunto mensile o trimestrale.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio, approvato al fine di limitare l'evasione fiscale dell'IVA e l'esclusione da parte dei contribuenti in Italia, il governo, ha previsto la sostituzione del vecchio Spesometro annuale con quello trimestrale, attraverso 2 tipi di comunicazioni:

- la **Comunicazione IVA fatture** emesse e ricevute, le variazioni ivi comprese le bolle doganali;
- la **comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA**.

La Liquidazione IVA:

In Italia, per gli imprenditori, vige l'obbligo della liquidazione periodica Iva, ossia, uno degli adempimenti più importanti, da un punto di vista fiscale e contabile, per imprese e professionisti.

A seconda della periodicità legata al volume di affari generato, i contribuenti, sono chiamati ogni mese o trimestre a determinare la propria posizione IVA nei confronti dell'Erario, calcolando l'**IVA a debito** o l'I**VA a credito**.

Nelle contabilità ordinaria dei contribuenti, infatti, ci sono fatture emesse ai clienti e fatture ricevute dai fornitori e in questi documenti è presente l'IVA, un'imposta che aziende e professionisti addebitano ai clienti e che i fornitori addebitano invece all'impresa.

L' IVA incassata sui clienti è quindi IVA a debito e deve essere riversata allo Stato mentre quella pagata ai fornitori, è l'IVA a credito in quanto versata ad un altro soggetto passivo Iva che si preoccuperà a sua volta di versarla all'Erario.

Periodicamente poi, questa IVA deve essere calcolata con la seguente formula: Iva sulle vendite – Iva detraibile sugli acquisti = Iva da versare all'Erario (cioè IVA a debito meno IVA a credito) al fine di versare all'Agenzia delle Entrate l'Iva a debito.

La **liquidazione periodica IVA può essere mensile o trimestrale**, a seconda del volume d'affari generato:

- **Liquidazione periodica IVA mensile**: è il tipo liquidazione Iva che interessa la maggior parte dei soggetti passivi, questa va effettuata entro il giorno 16 di ciascun mese, per se il versamento dell'IVA si riferisce al mese di gennaio 2018, questo deve essere effettuato entro il 16 febbraio 2018.

- **Liquidazione periodica IVA trimestrale**: quando i contribuenti nell'anno precedente non hanno superato un volume d'affari di 400.000,00 euro per le attività di servizi o 700.000,00 euro per le altre attività, ai sensi della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13 febbraio 2012, è possibile in sede di dichiarazione IVA annuale, anche nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, accedere all'opzione della liquidazione IVA trimestrale.

I soggetti trimestrali, pertanto, sono tenuti alla liquidazione entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento con una maggiorazione dell'1% a titolo di interessi.

Per cui se il contribuente deve versare l'IVA del 1° trimestre, gennaio–febbraio-marzo, deve farlo entro il 16 maggio.
Sia per i soggetti che liquidano l'IVA trimestrale che mensile, il versamento dell'imposta va effettuato tramite modello F24.
Una volta effettuata la liquidazione IVA, i soggetti passivi Iva, sono tenuti ad inviare all'Agenzia delle Entrate:

- la dichiarazione IVA annuale in forma autonoma;
- le 2 nuove comunicazioni IVA fatture e liquidazioni al posto del vecchio Spesometro.

La Comunicazione liquidazioni periodiche IVA 2018:

In base a quanto stabilito con l'entrata in vigore del decreto 193/2016, ossia, il decreto fiscale collegato alla Legge d Bilancio, a partire dal 1° gennaio dello scorso anno, i contribuenti soggetti IVA, sono obbligati ad inviare entro specifiche scadenze 2 nuovi adempimenti:

1) la **comunicazione IVA trimestrale 2018** di tutte le fatture emesse e ricevute, le variazioni ivi comprese le bolle doganali;

2) la **comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA 2018**.

Fermo restando infatti, i termini ordinari per il versamento dell'IVA dovuta in base delle liquidazioni periodiche effettuate, la nuova comunicazione deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

Se un contribuente liquida mensilmente l'imposta, i termini di versamento dell'iva non subiscono cambiamenti, nel senso che il 16 febbraio 2018 rimane il termine entro il quale versare l'Iva del mese di gennaio, il 16/03/2018 per l'iva di febbraio, il 16/04/2018 per l'iva di marzo ecc.
Entro il 31/05/2018 lo stesso contribuente deve però anche inviare, la comunicazione dei dati delle liquidazioni mensili.

Il contribuente trimestrale, invece, dovrà entro il 16/05/2018 versare l'iva relativa al I° trimestre ed entro il 31/05/2018 effettuare la nuova comunicazione liquidazioni periodiche Iva.

L'obbligo di trasmissione della nuova comunicazione, è per la maggior parte dei soggetti passivi IVA, ivi compresi i casi in cui la liquidazione abbia un'IVA a credito.
Sono esonerati dalla comunicazione liquidazione periodica IVA i seguenti contribuenti:

- Soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, come ad esempio i contribuenti che hanno registrato solo operazioni esenti;
- Soggetti non obbligati alle liquidazioni periodiche: ad esempio, minimi e forfettari.

A titolo esemplificativo, rientrano **tra i soggetti non obbligati alla comunicazione**, i contribuenti che:

- non hanno effettuato operazioni nel 2018, sia attive che passive, e che non hanno crediti d'imposta da fruire;
- hanno effettuato solo operazioni esenti;
- sono contribuenti minimi;
- sono contribuenti al regime forfettario;
- sono in regime speciale ex L. 398/91;
- sono piccoli produttori agricoli che operano in territori diversi dalle zone montane.

I dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate mensilmente, se trattasi di contribuenti tenuti alla liquidazione Iva mensile, e liquidazioni trimestrali, qualora si tratta di contribuenti tenuti al versamento trimestrale. Vi è l'*obbligo di comunicazione, anche per l'IVA a credito*.

Pertanto, l'oggetto della comunicazione sia l'invio dei dati sintetici riguardanti l'IVA a debito e a credito, ripartiti per aliquote.

Per i soggetti che esercitano più attività gestite con contabilità separata, l'obbligo, consiste nell'inviare per ciascun trimestre, una sola comunicazione, riepilogativa delle liquidazioni di tutte le attività.

Le modalità di trasmissione dei dati per via telematica, sono state definite con un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Pubblicato, infatti, il **modello comunicazione periodica IVA 2018** con le istruzioni e le specifiche tecniche e regole per la compilazione.

Sanzioni omessa comunicazione IVA 2018:

- Omessa o ritardata trasmissione dei dati relativi ad ogni fattura: **sanzione minimo 2 euro** per fattura ad un **massimo di 1.000 euro** a trimestre;
- Omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche: **sanzione minimo 500 euro** a **massimo 2.000 euro**.

La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza prevista ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

La **scadenza comunicazione liquidazione IVA 2018** è:

- I° trimestre: entro il 31 maggio 2018;
- II° trimestre: entro il 17 settembre 2018;
- II° trimestre entro il 30 novembre 2018;

- IV° trimestre entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo, per cui 28 febbraio 2019.

Per ottemperare alla politica di compliance l'Agenzia delle Entrate, segnalerà qualunque anomalia delle comunicazioni via pec o a mezzo raccomandata.

A favore dei soggetti in attività con un volume d'affari non superiore a euro 50.000 è riconosciuto un credito d'imposta di 100 euro per l'adeguamento tecnologico finalizzato all'effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle comunicazioni IVA periodiche.

Modello liquidazioni Iva istruzioni compilazione quadri da VP 1 a VP 14:

Istruzioni compilazione quadro VP modello liquidazioni IVA: con il provvedimento del 27 marzo scorso, l'Agenzia delle Entrate, ha provveduto a rendere disponibile online, il modello comunicazione liquidazioni periodiche IVA 2017.
Nello specifico, il modello, è composto da 2 parti:
FRONTESPIZIO:
Il frontespizio, si compone di tre sezioni che contengono:

- *Dati del contribuente*. Nello spazio in alto nel **Frontespizio sezione Dati generali**, il contribuente deve poi indicare:
  - Anno d'imposta: cioè l'anno a cui si riferisce la comunicazione dei dati, per cui anno 2017;
  - Partita Iva;
  - Codice fiscale e codice carica del dichiarante se diverso dal contribuente.
- *Sottoscrizione della dichiarazione*: la comunicazione deve essere obbligatoriamente firmata. La mancata sottoscrizione, comporta infatti la nullità della stessa. Tale omissione, è sanabile se entro 30 giorni dal ricevimento dell'Agenzia delle Entrate, il contribuente provvede all'obbligo.
- *Impegno alla presentazione telematica*: il contribuente o intermediario, deve indicare in questa terza sezione del modello i seguenti dati:
  - Codice fiscale;
  - Numero d'iscrizione all'albo, se si tratta di CAF;
  - Data di assunzione dell'impegno alla trasmissione;
  - Firma.
  - Codice 1: se la comunicazione è stata predisposta dal contribuente ma è l'intermediario che s'impegna alla sua trasmissione;
  - Codice 2: se la comunicazione è stata predisposta ed inviata dall'intermediario.

QUADRO VP:
Il *Quadro VP liquidazioni IVA*, è la parte riservata alla comunicazione delle liquidazioni periodiche che devono essere indicate con un distinto modulo: il **campo Mod. N** che si trova in alto a destra nel **quadro VP.**

- Per chi effettua liquidazioni periodiche mensili: deve compilare un modulo per ciascun trimestre;
- Per chi effettua invece liquidazioni IVA trimestrali: deve compilare 1 modulo per il trimestre.
- Per chi liquida l'IVA mensilmente che trimestralmente: 1 modulo per ciascun mese e 1 modulo per trimestre.

Rigo VP1 periodo di riferimento: il contribuente deve indicare nelle colonne 1 e 2 il mese o il trimestre cui si riferisce il modulo. Per le liquidazioni trimestrali, nella colonna 2 va indicato il valore 5 con riferimento al quarto trimestre solare.

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA:
Per quanto riguarda gli *importi da indicare nella comunicazione*, occorre ricordare che questi vanno indicati al centesimo di euro e l'arrotondamento della seconda cifra decimale deve avvenire in base al seguente criterio:

- se la terza cifra è compresa tra 0 e 4, si arrotonda per difetto;
- se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5, si arrotonda per eccesso;

RIGO VP2 Totale operazioni attive: devono essere indicate complessivamente tutte le operazioni attive al netto dell'IVA, cessioni di beni e prestazioni di servizi:

- Esigibilità differita;
- Rilevanti agli effetti dell'IVA (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.);
- Operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli artt. da 7 a 7-septies con obbligo fatturazione.
- Operazioni con IVA dovuta dal cessionario.

Rigo VP3 Totale operazioni passive: deve essere indicato l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate al netto IVA contabilizzate nel registro acquisti:

- Acquisti interni, intracomunitari;
- Importazioni di beni e servizi corredate da fatture e dalle bollette doganali di importazione;
- Acquisti ad esigibilità differita, nonché quelli con IVA indetraibile;
- Acquisti intracomunitari non imponibili.

Rigo VP4 Iva esigibile:
In questo rigo, il contribuente, deve indicare l'ammontare dell'**IVA a debito** delle seguenti operazioni:

- operazioni effettuate nello stesso periodo in cui si è verificata l'esigibilità dell'imposta;
- operazioni effettuate in precedenza per le quali l'IVA è diventata esigibile nello stesso periodo.

Rigo VP5 Iva detratta:
Il contribuente deve indicare l'ammontare dell'IVA sugli acquisti registrati:

- e che danno diritto e si esercita la detrazione;
- effettuati dai soggetti che si avvalgono del regime dell'IVA per cassa.

Rigo VP6 Iva dovuta o a credito:

- Colonna 1: indicare la differenza tra il rigo VP4 e VP5, se positiva;
- Colonna 2: indicare la differenza tra i righi VP4 E VP5, se negativa.

Rigo VP7 debito precedente: Indicare l'eventuale importo a debito non versato perché inferiore a 25,82 euro.
Rigo VP8 credito precedente: va indicato l'ammontare dell'IVA a credito calcolata in detrazione, risultante dalle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare.
Rigo VP9 credito anno precedente: deve essere indicato l'ammontare del credito IVA compensabile.
Rigo VP10 versamenti auto Ue: va indicato l'ammontare complessivo dei versamenti IVA delle cessioni avvenute nel periodo di riferimento (rigo VP1), anche se effettuati in periodi precedenti.
Rigo VP11 crediti d'imposta: Indicare l'ammontare dei crediti d'imposta utilizzati con l'esclusione quelli la cui compensazione avviene con il modello F24.
Rigo VP12 interessi dovuti sulle liquidazioni trimestrali: occorre indicare l'ammontare degli interessi dovuti, pari all'1%, calcolati sugli importi da versare relativi alle liquidazione del trimestre. Tale rigo, non va compilato dai contribuenti trimestrali relativamente al 4° trimestre.
Rigo VP13 acconto dovuto: va indicato l'ammontare dell'acconto dovuto, solo per i contribuenti obbligati a versare l'acconto;
Rigo VP14 Iva da versare e a credito: indicare:

- Colonna 1: Importo Iva da versare o trasferire all'ente o società controllante, in caso di liquidazione dell'IVA di gruppo. Se importo positivo: (VP6, col. 1 + VP7 + VP12) – (VP6, col. 2 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13).
- Colonna 2: Importo IVA a credito, o da trasferire in caso di liquidazione dell'IVA di gruppo. Se positivo: (VP6, col. 2 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13) – (VP6, col. 1 + VP7 + VP12).

Modello liquidazioni IVA istruzioni per l'invio e trasmissione dati:

Riguardo alle modalità di **invio del modello liquidazioni IVA** possiamo dire che come illustrato nelle istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nel provvedimento del 27 marzo scorso, i contribuenti possono scegliere tra i seguenti canali di trasmissione:
Per chi è in possesso del Pin Fisconline o Spid: può inviare il modello utilizzando il servizio web **Fatture e corrispettivi**:

- file Xml, per le singole comunicazioni, dotate di firma elettronica qualificata o con firma Entrate o sigillate tramite l'apposita funzione;
- file Zip per inviare + comunicazioni di più contribuenti;
- file Zip con firma digitale per chi deve inviare le comunicazioni di diversi contribuenti (file Xml) senza bisogno di firmarle singolarmente. Funzione a partire dal 16 maggio.

Per chi si è già a SdI, il Sistema di interscambio: può utilizzare il programma per trasmettere:

- file Xml, per le singole comunicazioni firmate con firma digitale o con firma Entrate;
- file Zip per le comunicazioni di più contribuenti;
- file Zip per le comunicazioni di più contribuenti (file XML) che possono non essere firmate singolarmente.

Per chi è accreditato al canale ftp per il colloquio con il Sistema di interscambio, è possibile procedere all'invio di o più comunicazioni con firma digitale o con firma Entrate.

Volendo dare un passaggio fondamentale dal punto di vista informatico, qualora venga utilizzato il software dell'AdE e non un altro qualsiasi software gestionale che dal suo interno permette la trasmissione del file, una volta firmato ed autenticato e anche lo stesso monitoraggio dell'esito, abbiamo quanto segue.
Accediamo alla pagine dell'Agenzia delle entrate, e selezioniamo AREA RISERVATA, dove immettendo le nostre credenziali si aprira la schermata seguente:

Area riservata
Entratel

Utente:
PPPLLL68E14F839U - 000 (T1234567)
NOME DEL COMMERCIALISTA

La mia scrivania

Contatti

Comunicando i tuoi contatti potrai ricevere messaggi personalizzati (ad esempio, relativi a scadenze e operazioni di pagamento effettuate), comunicazioni, notifiche.

Vai alla sezione contatti

Per procedere all'invio delle liquidazioni periodiche IVA, dovete scegliere FATTURA ELETTROCA/CORRISPETTIVI.

Una volta selezionato tale pulsante dopo aver cliccato sullo stesso si aprirà la seguente maschera:

Utente: **T1234567**

per conto di: ROSSI SPA

Utenza di lavoro

Me stesso

Intermediario

Scegli per chi operare

Codice fiscale del soggetto che ti ha delegato:

OK

In questa schermata vi è la possibilità di scegliere se operare per se stesso, o per un soggetto delegato ed in tal caso , accedendo come intermediario, è necessario indicare il codice fiscale del cliente/contribuente desiderato, dopo fatto ciò, cliccare sul bottone OK.

Dopo aver effettuato tale scelta, si aprirà la seguente schermata:

Benvenuto, Dottore Commercialista (PPPLLL68B14F839U)

Stai operando sulla **partita IVA 12345678910** di **ROSSI SPA** (CODICE FISCALE) in qualità di **INTERMEDIARIO**.

Servizi disponibili

Dati Fatture e Comunicazioni IVA

Dati delle fatture

Comunicazioni periodiche IVA

Consultazione

Monitoraggio dei file trasmessi

Avendo a disposizione questa schermata, è necessario scegliere e cliccare sulla voce "Comunicazioni periodiche IVA", e a quel punto vi troverete la seguente schermata:

Fatture e Corrispettivi

Info e Assistenza

Comunicazioni Periodiche IVA

Utente: **T1234567**
per conto di: **12345678910**

Cambia utenza di lavoro Notifiche

Esci

Menu principale

- Comunicazione Periodiche IVA
- Trasmissione

Trasmissione

Scegli il file dal tuo computer e invialo al Sistema Ricevente:

Invia il file

Funzioni di supporto

- Sigilla il tuo file Comunicazione
- Controlla il tuo file Comunicazione

A questa schermata, anche se avete già predisposto il file a mezzo del vostro software gestionale, vi consiglio di effettuare un controllo del file della comunicazione, scegliendo appunto l'opzione

CONTROLLA IL TUO FILE COMUNICAZIONE, cliccando su quella opzione si avrà la seguente schermata:

Menu principale

- Comunicazione Periodiche IVA
- Trasmissione

Controllo Comunicazioni Periodiche IVA

Info&assistenza

Controlla il file

Scegli il file da controllare:

in questa sezione, dovrete cliccando sul bottone scegli file, carica il file che avete predisposto per il singolo contribuente, ed una volta caricato effettuare il controllo a mezzo del software di controllo dell'Ade. Se il controllo da esito positivo, uscite dal presente menu e ritornerete alla schermata precedente dove avrete la possibilità di scegliere l'opzione SIGILLA IL TUO FILE COMUNICAZIONE, quindi ecco la schermata:

Menu principale

- Comunicazione Periodiche IVA
- Trasmissione

Sigillo Comunicazioni Periodiche IVA

Info&assistenza

Sigilla il file

Scegli il file da sigillare:

Sigilla

Una volta carico il file della comunicazione, a mezzo del bottone dedicato, potrete sigillare il file o a mezzo della firma digitale o delle vostre credenziale di Entratel.
Completata l'operazione, il programma vi riporterà alla schermata nella quale avrete quanto segue:

Menu principale

- Comunicazione Periodiche IVA
- Trasmissione

Trasmissione

Scegli il file dal tuo computer e invialo al Sistema Ricevente:

Invia il file

Qui una volta caricato il file, precedentemente, controllato e sigillato, potrete finalmente inviarlo all'Ade .
Successivamente all'invio ed all'acquisizione del file della comunicazione da parte dell'Ade, avrete la possibilità di scaricare un file che attesta semplicemente un identificativo di invio e che il file è stato validato e se non vi sono errori evidenziati è tutto acquisito, in caso di segnalazione errori si rende necessario verificare la natura dell'errore ed in tal caso rinviare nuovamente il file.

Dichiarazione IVA 2018:

Che cos'è la dichiarazione IVA? La dichiarazione IVA è una dichiarazione attraverso la quale, i contribuenti titolari di Partita IVA devono indicare tutte le operazioni attive e passive effettuate nel corso dell'anno precedente a quello in cui si presenta il modello.

Da tale dichiarazione poi, si determina l'ammontare della liquidazione a debito o a rimborso IVA da parte del dichiarante.

Per sapere chi sono i soggetti obbligati alla dichiarazione IVA 2018.

Presentazione dichiarazione IVA insieme all'UNICO**:** le persone fisiche titolari di partita IVA, le società e gli enti, il cui periodo di imposta coincide con l'anno solare, sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA annuale con il modello Unico, quando devono presentare almeno due di queste 3 dichiarazioni: dichiarazione dei redditi, dichiarazione IRAP o IVA.

A partire dal 2017, non è più possibile presentare la dichiarazione Iva con l'Unico ma solo **in forma autonoma.**
Presentazione dichiarazione IVA 2018 in forma autonoma: le operazioni attive e passive IVA effettuate nel corso del 2017, possono essere presentate con la sola dichiarazione IVA 2018 entro la **nuova scadenza: dal 1° febbraio al 30 aprile 2018**.

Dichiarazione IVA 2018 in forma autonoma

Da quando parte l'obbligo di dichiarazione IVA in forma autonoma?
Sulla base di tutte le novità introdotte nel 2017, l'obbligo dichiarazione IVA in forma autonoma è scattato nei seguenti tempi.
Nel **2016**:
1) *Dichiarazioni annuale IVA 2016 anno 2015*, può essere presentata insieme al Modello UNICO dal 1° febbraio al 30 settembre 2016 o in forma autonoma, ma solo per determinati contribuenti;
2) *Comunicazioni dati IVA 2016 anno 2015* presentata entro il 28 febbraio 2017.
Nel **2017**:
1) *Dichiarazione annuale IVA 2017 anno 2016 in forma autonoma entro il 28 febbraio 2017;*
2) Comunicazione annuale dati IVA 2017 anno 2016, abrogata.
Nel 2018:
Dichiarazione IVA 2018 in forma autonoma: da presentare **dal 1° febbraio al 30 aprile 2018.**

Dichiarazione IVA 2018 scadenza 1° febbraio e 30 aprile:

A partire dal 2017, la dichiarazione IVA deve essere presentata in via autonoma, e non in allegato al modello Unico.

Quest'anno, infatti, è il primo anno che i **contribuenti hanno dovuto presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma**.

A partire dal 2017, infatti, sono entrate in vigore le modifiche e le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 che, in realtà dovevano essere applicate sin dal 2016 ma poi di fatto slittate al 2017 per effetto del decreto Milleproroghe, e le nuove regole del decreto 193/2016 che ha introdotto la nuova comunicazione IVA trimestrale 2017.

In base ai nuovi obblighi, la **scadenza dichiarazione annuale IVA 2018 in forma autonoma** trasmessa per via telematica **è dal 1° febbraio al 30 aprile** dell'anno successivo a quello delle operazioni.

Entro il suddetto termine, il contribuente deve quindi inviare per via telematica all'Agenzia delle Entrate, il nuovo modello per la dichiarazione IVA mentre quello per la comunicazione dati IVA, non deve essere più trasmesso, in quanto tale adempimento è stato eliminato, insieme alla comunicazione black list.
La **presentazione dichiarazione IVA 2018** in forma autonoma è obbligatoria come la comunicazione liquidazione periodica Iva.

Per capire le **novità dichiarazione IVA 2018**, dobbiamo partire dalle modifiche intervenute sulla normativa IVA ed introdotte dalla Legge di Stabilità 2015-2016.

Tali modifiche, nello specifico, riguardano l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA in forma autonoma entro il mese di febbraio.
Andiamo con ordine:

Prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, i contribuenti

1) Prima della modifica introdotta dalla legge di stabilità per il 2015, l'articolo 8 comma 1 del DPR n. 322/1998, dava la possibilità solo ad alcuni contribuenti di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma, ossia, a:

- Società controllanti e controllate, partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo;
- Soggetti che a seguito di operazioni straordinarie o di trasformazioni soggettive, sono obbligati a indicare nella propria dichiarazione annuale, il modulo relativo alle operazioni dei soggetti fusi, incorporati, trasformati;
- Soggetti che vogliono utilizzare in compensazione, il rimborso di imposta risultante dalla dichiarazione annuale;
- Soggetti che presentano la dichiarazione entro il mese di febbraio con l'obiettivo di fruire dell'esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dati IVA.

2) Dopo la modifica della legge di stabilità, in attuazione all'articolo 252, comma 1 della Direttiva n. 2006/112/CE, il Governo ha previsto:

- Obbligo di presentare la dichiarazione IVA in modo separato dal modello UNICO;
- Abolizione dell'obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA.

In pratica, tale modifica è stata inserita dal legislatore al fine di semplificare gli obblighi dei contribuenti in materia di dichiarazione IVA annuale, attraverso l'introduzione dell'obbligo di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

Inizialmente, secondo quanto previsto dalla legge di stabilità, a partire dalla dichiarazione IVA dell'anno 2015 sarebbe dovuta essere presentata da tutti i contribuenti in forma autonoma entro il 29 febbraio 2016.

Presentando la dichiarazione IVA annuale 2016 in forma autonoma, pertanto, il contribuente sarebbe stato esonerato dall'obbligo di comunicazione annuale dati IVA, sancito dall'articolo 8-bis del DPR n. 322/1998.

3) Le novità introdotte dal Decreto Milleproroghe:
In sede di conversione del decreto Milleproroghe, legge del 27 febbraio 2015, n. 11, il *nuovo obbligo di presentare la dichiarazione annuale IVA in forma automa entro il mese di febbraio*, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, è slittato al 2016.
In particolare, è stato stabilito che:

- l'Obbligo di presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma entro la fine del mese di febbraio è a partire dall'IVA 2016, per cui l'imposta sul valore aggiunto effettuata quest'anno va indicata nella dichiarazione IVA 2017.
- Eliminazione dell'obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA a partire da quest'anno di imposta. Per cui la comunicazione dati IVA 2016 anno 2015, è l'ultima.

4) Le novità del decreto 193/2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, hanno previsto che:

- abolizione del vecchio spesometro ed introduzione del nuovo spesometro 2017;
- nuova dichiarazione IVA integrativa.
- introduzione a partire dal 1° gennaio 2017 del nuovo spesometro Comunicazione fatture e liquidazioni:
- Comunicazione IVA trimestrale 2017: invio di tutte le fatture emesse, ricevute, variazioni nel corso del trimestre di riferimento, per via telematica all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre;
- Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

5) Le novità dichiarazione IVA 2018:
L'Agenzia delle Entrate, ha provveduto a pubblicare il nuovo modello dichiarazione IVA annuale 2018. Tra le novità recepite dal nuovo modello, troviamo le seguenti:

- dal 2018, la comunicazione dell'opzione per la liquidazione dell'Iva di gruppo non sarà più permessa con il modello Iva 26: gli enti e le società commerciali controllanti, dovranno quindi farlo mediante la dichiarazione annuale Iva (quadro VG).
- Iva 26: dal 2018, sarà utilizzabile solo da chi non può avvalersi della dichiarazione IVA relativa all'anno solare precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.

- Quadro VX. nuovi righi per le società partecipanti alla liquidazione Iva di gruppo per: Iva dovuta o a credito da trasferire alla controllante.
- Rinominati i righi VE38 e VJ18: cessioni e acquisti effettuati in regime di split payment riguardanti la PA e le società previste dal nuovo comma 1-bis dell'articolo 17-ter del Dpr 633/1972.

Spesometro 2018:

Questa grande, anzi, grandissima novità prevede, infatti, l'introduzione del nuovo **Spesometro** e quindi di nuovi adempimenti per i soggetti passivi IVA, al fine di ridurre l'evasione fiscale dell'IVA in Italia: la comunicazione trimestrale IVA dal 2017 che sostituisce il vecchio Spesometro.

Lo Spesometro 2018, è un adempimento fiscale ultimamente oggetto di varie modifiche, l'ultima in ordine di tempo, è quella prevista dal decreto collegato alla legge di bilancio 2018 che ha previsto diverse novità.
Fino al 31 dicembre 2017, lo Spesometro prevede:

- l'obbligo per i soggetti passivi IVA di **trasmettere i dati delle fatture emesse o ricevute**, non più una volta l'anno ma ogni 3 mesi;
- l'introduzione di una nuova comunicazione trimestrale per trasmettere all'Agenzia delle entrate, i dati riepilogativi di tutte le operazioni di **liquidazione periodica IVA**.
- che le nuove norme e adempimenti entrino in vigore a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre del 2017.

L'obiettivo del governo con l'introduzione del spesometro trimestrale analitico, è quello di combattere la grandissima evasione fiscale in tema IVA e di conseguenza aumentare il gettito dello Stato e dall'altro prevedere delle misure come il credito d'imposta, a favore dei contribuenti, che si vedranno aumentare i costi, visto i nuovi adempimenti delle 2 comunicazioni.
Dal 1° gennaio 2018, il nuovo Spesometro 2018, cambia ancora per effetto del decreto fiscale 2018:

- **Spesometro 2018 invio trimestrale e semestrale su opzione**;
- **Trasmissione riepilogativa** delle **fatture sotto i 300 euro;**
- **Niente sanzioni** per l'invio dei dati delle fatture del **primo semestre;**
- **investimento sul fisco digitale** attraverso l'e-fattura e i pagamenti telematici.
- **In particolare la fattura elettronica tra privati diventa obbligatoria dal 2019.**

Tra queste novità, c'è anche quella prevista dalla **Legge di Bilancio 2018** che ha previsto anche lo slittamento della **scadenza spesometro 2018 al 30 settembre** anzichè al 18 settembre.

Per i colleghi che vorranno utilizzare il canale di trasmissione sulla piattaforma dell'Ade, dovranno seguire quanto precedentemente indicato per l'invio della comunicazioni Iva periodiche, ma una volta che si è avuto accesso alla propria pagine dedicata in qualità di dottore commercialista ed esperto contabile, si avrà cura di opzionare la scelta Fattura/Corrispettivi, e seguendo la procedura si avrà modo di controllare, sigillare ed inviare i file in oggetto.
SI precisa, che con la piattaforma dell'Ade non è ancora possibile l'invio massivo di più file, ma è necessario ovviamente accedere con le proprie credenziali alla piattaforma e procedere ogni volta con la scelta del contribuente per il quale dobbiamo effettuare l'adempimento dell'invio e procedere al singolo caricamento ed invio.

Spesometro 2018 semestrale: novità decreto collegato alla Legge di Bilancio

Approvato il decreto collegato alla legge di Blancio 2018.
In particolare al DL 148/2017, in sede di conversione, prevede all'articolo relativo a "**Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute**, in base al quale:

- Niente sanzioni spesometro per l'errato invio dei dati delle fatture emesse e ricevute relativi al primo semestre a patto però che il contribuente provveda all'invio dei dati corretti, entro la scadenza del secondo invio, ossia, entro il 28 febbraio 2018.
- Possibilità per i contribuenti di optare per l'invio spesometro semestrale 2018 dei soli dati della:
    - partita IVA dei coinvolti nelle operazioni o, per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese arti e professioni;
    - codice fiscale;
    - data e numero della fattura;
    - base imponibile;
    - aliquota applicata;
    - totale imposta;
    - tipologia dell'operazione ai fini IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura;
- possibilità di trasmettere un documento riepilogativo delle **fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente**.

  I dati da trasmettere devono comprendere: la partita IVA del cedente o del prestatore per le fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per le fatture passive, la data e il numero, l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata.

- Le **amministrazioni pubbliche sono esonerate dalla trasmissione dei dati** delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.

Il funzionamento del *nuovo spesometro analitico*, è spiegato nell'articolo 4 del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017, che nello specifico prevede, l'**obbligo per i soggetti passivi IVA di comunicare** entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, per via telematica all'Agenzia delle entrate:

1) **Tutti i dati di tutte le fatture emesse, ricevute, variate e registrate** ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. n. 633 del 1972, ivi incluse le bollette doganali;
2) 2) **Una comunicazione sintetica dei dati contabili riepilogativi delle operazioni di liquidazione dell'imposta** effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1 bis del D.P.R. n. 100 del 1998 nonché degli articoli 73, primo comma lettera e), e 74, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972.

Nella nuova disposizione, dovrebbero quindi rientrare tutte le operazioni IVA svolte da soggetti che operano nel B2B, a prescindere dagli importi o dalla tipologia giuridica del soggetto, fatta eccezione per i contribuenti nel regime dei minimi che ne sono esclusi.
Le **modalità di trasmissione per via telematica della comunicazione trimestrale IVA**, avverrà secondo i criteri stabiliti da un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

L'introduzione del nuovo Spesometro trimestrale 2018, cd. **Spesometro trimestrale analitico**, pertanto, conclude un percorso iniziato con Legge di Stabilità 2015 che al tempo, aveva introdotto l'obbligo dello Spesometro annuale per tutte le fatture attive e passive.

Dal 2017, tale comunicazione da annuale è diventata trimestrale sin da subito per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodica e semestrale per quella delle fatture emesse e ricevute.

Dal 2018, lo Spesometro entra a regime ma la scadenza comunicazione fatture per effetto delle novità Spesometro 2018 con il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018, diventerà la seguente: Spesometro 2018 semestrale.

Spesometro

I contribuenti soggetti passivi IVA, sono obbligati a trasmettere per via telematica, il nuovo spesometro con 2 comunicazioni Iva:

- **Comunicazione dati fatture:** è una comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute: contente i seguenti dati:
    - Dati identificativi dei soggetti con i quali si sono svolte le operazioni;
    - Data e numero delle fattura;
    - Base imponibile;
    - Aliquota applicata;
    - Imposta,
    - Il tipo di operazione.
- **Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA:** tutti i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta, anche se a credito. Sono esclusi dall'obbligo di presentazione di questo tipo di comunicazione, i soggetti non obbligati alla dichiarazione IVA annuale o esonerati dall'effettuare le liquidazioni periodiche.

Dal 2018, per effetto del decreto collegato alla legge di bilancio 2018, potrebbero entrare in vigore le **nuove istruzioni Spesometro 2018** sulla base delle 4 novità elencate al primo paragrafo.

Spesometro 2018 scadenza comunicazione dati fatture emesse e ricevute:

La scadenza spesometro 2018 e dei dati delle liquidazioni IVA, è entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.

Spesometro 2018 scadenza comunicazione IVA	comuninicazione dati Fatture 2018	comunicazione liquidazioni IVA 2018
	Per chi opta per l'invio semestrale dei dati: • I° semestre 2018: entro il 30 settembre - lunedì 1° ottobre; • II° semestre 2018: entro il 28 febbraio dell'anno successivo.	• I° trimestre: entro il 31 maggio 2018; • II° trimestre: entro il 30 settembre 2018 - lunedì 1° ottobre;
	Per chi opta per l'invio trimestrale: • I° trimestre: entro il 31 maggio 2018; • II° trimestre: entro il 30 settembre 2018 - lunedì 1° ottobre; • II° trimestre entro il 30 novembre 208; • IV° trimestre entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo, per cui 28 febbraio 2018.	• II° trimestre entro il 30 novembre 208; • IV° trimestre entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo, per cui 28 febbraio 2018.

Comunicazione IVA e Spesometro 2018:

Riassumendo: i contribuenti nel 2018 devono adempiere ai seguenti obblighi:

- **Comunicazione liquidazioni periodiche IVA 2018** entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre con l'apposito modello comunicazione periodica IVA 2018;
- **Comunicazione IVA fatture 2018**: invio dati entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre con l'apposito modello comunicazione periodica IVA. Dal 2018,

per effetto del nuovo decreto collegato alla Legge di Bilancio, la **cadenza è anche semestrale per opzione**.

Sanzioni per omessa comunicazione iva, infedele o incompleta:

Le **sanzioni 2018** per i contribuenti che omettono la **comunicazione trimestrale IVA**, o la trasmettono in modo infedele o incompleta di qualche fattura o dato, sono:

- Omessa o ritardata trasmissione dei dati relativi ad ogni fattura: sanzione minimo 2 euro per fattura ad un massimo di 1.000 euro a trimestre (*)
- Omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche: sanzione minimo 500 euro a massimo 2.000 euro (*).

*La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza prevista ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Spesometro costo:

Costo Spesometro il Governo, ha previsto anche un credito di imposta di 100 euro Spesometro per i contribuenti tenuti alla doppia comunicazione trimestrale, pari a 100 euro una tantum ma solo se il **volume d'affari non supera i 50 mila euro** che corrisponde per l'Erario, ad un costo di 240 milioni di euro.

Liquidazioni periodiche IVA omessa, in ritardo o errata?
Ecco quali sono le **sanzioni** previste per il *mancato invio telematico* del **modello comunicazione periodica IVA** all'Agenzia delle Entrate entro le 4 scadenze previste per l'invio della comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

I contribuenti che non hanno provveduto all'invio, hanno comunque la possibilità di rimediare alla violazione, ricorrendo al **ravvedimento operoso liquidazioni Iva**, senza incorrere nella sanzione ordinaria, piena.

Tramite il ravvedimento è infatti sanare l'omissione o il ritardo, versando un'apposita sanzione ridotta e presentendo il relativo modello per la comunicazione liquidazioni IVA, vediamo come funziona, quali sono le **sanzioni**, il **modello F24 e il codice tributo**.

Liquidazioni periodiche IVA: omessa, in ritardo o errata

Comunicazione liquidazioni periodiche nuovo Spesometro omesso, in ritardo o errato:

- **Liquidazioni IVA omessa**, è la mancata presentazione del modello entro le scadenze fissate dal decreto collegato alla legge di Bilancio 2017, il Dl 193/2016 che ha previsto tra l'altro anche l'introduzione del nuovo Spesometro con le due comunicazioni obbligatorie quella relativa ai dati delle liquidazioni periodiche e e quella delle fatture emesse e ricevute.
- **Liquidazione IVA tardiva**, è invece la presentazione in ritardo del modello, cioè inviato all'Agenzia delle Entrate dopo la scadenza originaria. La scadenza della prima comunicazione liquidazione periodica IVA, era fissata inizialmente al 31 maggio ma poi è stata prorogata ufficialmente al **12 giugno**. La seconda scadenza, invece, è fissata per il 18 settembre, la terza il 30 novembre e la quarta al 28 febbraio 2018.

- **Comunicazione liquidazione IVA errata o infedele**, è quella comunicazione che presenta errori od omissioni nell'indicare i versamenti IVA liquidati, date o dati.

Comunicazione liquidazione periodica IVA sanzioni:

Le *sanzioni comunicazione liquidazione periodica IVA*, sono le seguenti:
Sanzioni comunicazione liquidazione IVA omessa, incompleta o infedele: scattano le sanzioni previste dall'articolo 11, comma 2-ter del Dlgs 471/1997. Tali *sanzioni, vanno da 500 euro a 2 mila*.

La **sanzione è ridotta alla metà**, per cui va da 250 a 1.000 euro, se la trasmissione telematica del modello è effettuata **entro 15 giorni successivi alla scadenza stabilita**, o se entro lo stesso termine, è effettuata la trasmissione "corretta" dei dati.
Pertanto, si ha diritto alla riduzione delle sanzioni, se il contribuente:

- non ha presentato la comunicazione entro il 12/06 ma provvede a farlo entro 27/06, ossia entro i successivi 15 giorni;
- ha presentato la comunicazione entro la scadenza ma rileva alcuni errori che corregge inviando una nuova comunicazione entro il 27/06.

Ciò vuol dire che il servizio telematico delle liquidazioni periodiche IVA messo a punto dall'Agenzia delle entrate, consente di accettare anche dopo la scadenza ordinaria, comunicazioni successive, purché inviate per correggere eventuali omissioni o errori.

Liquidazioni periodiche IVA 2017 ravvedimento operoso:

E' la possibilità per i contribuenti che non hanno provveduto a presentare, entro la scadenza, una delle quattro comunicazioni liquidazioni periodiche IVA obbligatorie per il 2017, di poter sanare la violazione senza incorrere alla sanzione ordinaria che va da 250 a 2 mila euro.

Per regolarizzare l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, il contribuente deve utilizzare il ravvedimento, perciò deve versare sul modello F24:

- la sanzione ridotta, in percentuale diversa a seconda dei giorni di ritardo;
- indicare il relativo codice tributo.

Ravvedimento comunicazione liquidazioni periodiche IVA sanzione ridotta: in caso di omessa presentazione dello Spesometro 2017 oppure di una sua incompleta o infedele comunicazione, il contribuente può regolarizzare autonomamente e spontaneamente la sua posizione con il Fisco ricorrendo al cd. ravvedimento Spesometro, beneficiando così anche di una riduzione delle sanzioni in base ai giorni di ritardata presentazione della comunicazione.
Se la comunicazione è inviata o corretta entro:

- 15 giorni dalla scadenza: la **sanzione ridotta** è pari a 27,78 euro (1/9 di 250 euro);
- 90 giorni dalla scadenza, sanzione pari a 55,56 euro (1/9 di 500 euro);
- 1 anno: la sanzione è di 62,50 euro (1/8 di 500 euro);
- 2 anni dall'omissione o dall'errore: sanzione ridotta pari a 71,43 euro (1/7 di 500 euro);
- oltre due anni: sanzione ridotta di 83,33 euro (1/6 di 500 euro);
- dopo la constatazione della violazione: sanzione pari a 100 euro (1/5 di 500 euro).

Ravvedimento comunicazione liquidazioni periodiche IVA modello F 24 e codice tributo:
La sanzione per omessa, tardiva o infedele comunicazione IVA va versata tramite il modello di pagamento F24, compilando la sezione Erario ed indicando il codice tributo **8911.**